

Oggetto: informazioni sulle modalità di pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2011

Ricordiamo che, qualora non vengano utilizzati direttamente i bollettini allegati, la presente documentazione deve essere consegnata al proprio centro di assistenza fiscale (CAF – PATRONATO – COMMERCIALISTA) segnalando il c/c postale sul quale deve essere effettuato il versamento.

L'art.1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, ha previsto, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo di utilizzo.

In base alla predetta normativa, le aliquote in vigore per l'anno 2011 sono le seguenti:

- 6 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari;
- 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (detrazione € 103,29);
- esente DL 93/2008 abitazione principale e relative pertinenze (eccetto quanto indicato nel precedente rigo).

Disciplina dei versamenti:

la prima rata, da versarsi entro il 16 giugno 2011 (acconto), è pari al 50% dell'imposta complessivamente dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi); la seconda rata (saldo) è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2011 detratto quanto già versato a titolo d'acconto. Detto importo deve essere versato dal 1 al 16 dicembre 2011.

Il contribuente ha, comunque, la facoltà di versare l'I.C.I. dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, entro il termine del 16 giugno 2011, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento.

I versamenti devono essere effettuati presso gli Uffici Postali con apposito bollettino esclusivamente sul c/c postale n.12398160 intestato al "Comune di Tiglieto - Serv. Tesoreria – ICI". In alternativa i versamenti possono essere effettuati tramite modello F24. Non si deve effettuare il versamento se l'imposta complessiva da corrispondere non é superiore ad € 12,00.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO